



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
 Provincia di Messina

Registro

N. 27

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
 CONSIGLIO COMUNALE**

11-06-2020

Oggetto: OGGETTO: Modifica art. 46 " Piani Terreni " del vigente Regolamento Edilizio comunale.

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno Undici del mese di GIUGNO
 Con inizio alle ore 18.00, nella sala delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
MARTINO Daniela	X		CAMUTI Gian Luca	X	
FORZANO Giuseppe		X	NEPUMACENO Katia	X	
IORE Sergio Gaetano	X		PAGANA Francesco	X	
HAMLAOUI SAPORITO Leila		X	PAGLIAZZO Vincenzina	X	
CATALANO Carmela		X			
INTERDONATO Armando	X				
SEABLOVE SEABLOVE ARMANDO	X				
DI BELLA Gianluca	X				

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. 9 Assenti n. 3

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i signori :

La dott.ssa MARTINO Daniela nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori :

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Provvidenza Limina
 La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori: CAMUTI MARELLIO, INTERDONATO DI BELLA.

AREA TECNICA

Nr. Ord. della proposta 02

Li 06-03-2020

OGGETTO: Modifica art. 46 "Piani Terreni" del vigente Regolamento Edilizio comunale.

RELAZIONE

Premesso:

Che l'art. Art. 46 - "PIANI TERRENI" del vigente Regolamento Edilizio comunale prevede:

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni od uffici, e se privi di sottostanti piani seminterrati, debbono essere rialzati di almeno 10 cm. dalla quota del marciapiede o, in mancanza, di almeno 25 cm. dal piano stradale o di campagna circostante, ed avere il pavimento isolato con un vespaio aerato; la loro altezza utile non deve essere inferiore a mt. 2,70.

I piani terreni adibiti ad attività commerciali o artigianali, intendendosi per queste ultime solo le attività che non siano fonte di molestia, e che non producano inquinamento da rumore, atmosferico, del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali e profonde, debbono rispondere ai seguenti requisiti:

1) per attività senza libero accesso al pubblico:

locali fino a mq. 20 di superficie: debbono avere altezza non inferiore a mt. 2,70 con aperture non inferiori a 1/5 della superficie del pavimento dei soli locali adibiti all'attività commerciale o artigianale;

locali di superficie tra i 21,00 mq. e i 40,00 mq.: debbono avere altezza non inferiore a mt. 3,00 con aperture pari ad 1/6 della superficie del pavimento dei soli locali adibiti ad attività artigianali o commerciali;

locali di superficie superiore a mq. 41,00: debbono avere altezza non inferiore a m. 3,50 con aperture non inferiori ad 1/8 della superficie del pavimento;

2) per attività con libero accesso al pubblico (bar, pasticcerie, pizzerie, ristoranti, sale da gioco, luoghi di riunione di uso pubblico, autorimesse pubbliche, ed eventuali altre attività assimilabili):

locali di qualsiasi estensione: debbono avere altezza non inferiore a m. 3,50 con apertura pari a 1/8 della superficie del pavimento.

Nell'ambito del centro abitato non sono ammesse attività artigianali che comportino inquinamento da rumore, atmosferico, del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali e profonde.

I piani terreni adibiti ad autorimessa per una sola vettura o a deposito di motocicli e carrozzina, possono avere altezza utile netta di mt. 2,30.

Per le fronti degli edifici che non corrano lungo banchine o strade pavimentate, dovrà essere interposto, tra l'estradosso delle travi di fondazione e lo spiccato dei muri terreni, un idoneo strato impermeabile realizzato con materiale bituminoso o similare.

Che appare pertanto opportuno modificare l'altezza prevista dall'art. 46 del vigente Regolamento:

1) per attività senza libero accesso al pubblico - locali di superficie superiore a mq. 41,00 e 2) per attività con libero accesso al pubblico- locali di qualsiasi estensione, in considerazione del fatto che gran parte del patrimonio edilizio del centro urbano, realizzato in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso, ha altezza utile inferiore a mt. 3,50, pertanto appare alquanto eccessiva e spesso ostativa all'apertura delle attività consentite dagli stessi punti 1) e 2), pertanto, è causa di disagi per l'economia del territorio;

1) **Che** per quanto sopra si ritiene modificare l'art. 46 del vigente Regolamento Edilizio comunale prevedendo: 1) **per attività senza libero accesso al pubblico - locali di superficie superiore a mq. 41,00 e 2) per attività con libero accesso al pubblico- locali di qualsiasi estensione**, un'altezza non inferiore a m.3,00.

Tutto ciò premesso,

Visto il vigente Regolamento Edilizio comunale, approvato con D.D.G. n. 8333/d.R.U. del 19/11/2010;

PROPONE

1. Modificare l'art. 46 del vigente Regolamento Edilizio comunale così come segue:

Art. 46 – “ PIANI TERRENI “.

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni od uffici, e se privi di sottostanti piani seminterrati, debbono essere rialzati di almeno 10 cm. dalla quota del marciapiede o, in mancanza, di almeno 25 cm. dal piano stradale o di campagna circostante, ed avere il pavimento isolato con un vespaio aerato; la loro altezza utile non deve essere inferiore a mt. 2,70.

I piani terreni adibiti ad attività commerciali o artigianali, intendendosi per queste ultime solo le attività che non siano fonte di molestia, e che non producano inquinamento da rumore, atmosferico, del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali e profonde, debbono rispondere ai seguenti requisiti:

1) per attività senza libero accesso al pubblico:

locali fino a mq. 20 di superficie: debbono avere altezza non inferiore a mt. 2,70 con aperture non inferiori a 1/5 della superficie del pavimento dei soli locali adibiti all'attività commerciale o artigianale;

locali di superficie tra i 21,00 mq. e i 40,00 mq.: debbono avere altezza non inferiore a mt. 3,00 con aperture pari ad 1/6 della superficie del pavimento dei soli locali adibiti ad attività artigianali o commerciali;

locali di superficie superiore a mq. 41,00: debbono avere altezza non inferiore a m. 3,50 con aperture non inferiori ad 1/8 della superficie del pavimento;

2) per attività con libero accesso al pubblico (bar, pasticcerie, pizzerie, ristoranti, sale da gioco, luoghi di riunione di uso pubblico, autorimesse pubbliche, ed eventuali altre attività assimilabili):

locali di qualsiasi estensione: debbono avere altezza non inferiore a m. 3,00 con apertura pari a 1/8 della superficie del pavimento.

Nell'ambito del centro abitato non sono ammesse attività artigianali che comportino inquinamento da rumore, atmosferico, del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali e profonde.

I piani terreni adibiti ad autorimessa per una sola vettura o a deposito di motocicli e carrozzina, possono avere altezza utile netta di mt. 2,30.

Per le fronti degli edifici che non corrano lungo banchine o strade pavimentate, dovrà essere interposto, tra l'estradosso delle travi di fondazione e lo spiccato dei muri terreni, un idoneo strato impermeabile realizzato con materiale bituminoso o similare.

2. **Di dare atto** che la presente deliberazione, avendo ad oggetto modifica alle norme del Regolamento Edilizio comunale, sarà trasmessa all'Assessorato Territorio ed Ambiente-Dipartimento dell'Urbanistica, per il vaglio di competenza.

Il responsabile dell'istruttoria
Arch. Giacomo Furnari

Il Sindaco
Salvatore Ntorio Fiore

IL PRESIDENTE

Pone in discussione l'argomento con oggetto "Modifica art. 46 - piani terreni - del vigente regolamento Edilizio comunale";

Il Sindaco: "si inserisce in un contesto della realtà urbanistica ed edilizia, lo scopo è di consentire di sfruttare al meglio gli spazi, compatibilmente con le norme sanitarie."

Esce Camuti-

Pagana trova sia una norma utilissima chiede però al segretario se sussistano problemi connessi con l'incompatibilità-

Il Segretario risponde che la generalità della modifica introdotta non determina tale problema, ricordando che si è incompatibili a fronte di un interesse specifico derivante dalla disposizione, cosa che non si riscontra nel caso specifico.

IL CONSIGLIO

Sentita la proposta con oggetto "Modifica art. 46 - piani terreni - del vigente regolamento Edilizio comunale";

Sentiti gli interventi svolti;

Visto il d.lgs 267/2000 e ss.mm e ii

Visto lo Statuto Comunale

Visto l'Orel vigente in Sicilia

Con sei voti a favore e due astenuti (Pagliazzo e Nepumaceno)

DELIBERA

Di approvare la proposta "Modifica art. 46 - piani terreni - del vigente regolamento Edilizio comunale";

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 00-03-2020

Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiarava: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data

Il Responsabile

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E, trova copertura finanziaria MISSIONE
PROGRAMMA..... TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 2020 (Imp. Provv. n. _____)

Data.....

Il Ragioniere

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano

[Signature]

Il Presidente

[Signature]

Il Segretario Comunale

[Signature]

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 18-06-2020

E fino al 03-07-2020

L'Addetto
F.L. Giovanni Di Dio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione :
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 18-06-2020

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal 18-06-2020 al 03-07-2020

Li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Provvidenza Limina

[Signature]

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale il 18-06-2020

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29-06-2020

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, Li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Provvidenza Limina

[Signature]